



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE NONA CIVILE

IL NUOVO RITO PARTECIPATIVO

RILEVAZIONE STATISTICA 2013

*A cura di: Gloria Servetti
e Giuseppe Buffone¹*

¹ Su delega della Presidente dr.ssa Gloria Servetti, come da verbale di riunione della Sezione del 4 dicembre 2013

L'odierna analisi statistica ha ad oggetto i procedimenti riguardanti le controversie tra genitori non uniti da matrimonio (processi che, fino al 7 febbraio 2014, sono rubricati ex art. 317-bis c.c. e, dal 7 febbraio 2014, sono rubricati ex art. 316 c.c.)². La scelta di favore per questa tipologia di controversie nasce da tre dati oggettivi: in primis, in queste liti è minore il carico decisorio in quanto non vi è luogo ad alcuna pronuncia quanto ai rapporti tra conviventi (obbligo di mantenimento; accertamento delle cause che hanno dato luogo alla separazione dei partners; addebito; domande restitutorie, risarcitorie e tutte le altre soggette al rito ordinario). In secondo luogo, in queste procedure le questioni relative ai rapporti genitoriali non vengono trattate in regime di cumulo processuale con le domande sullo status (separazione e divorzio) e, pertanto, la procedura è camerale (art. 737 c.p.c.) e l'attenzione può essere immediatamente diretta agli interessi dei minori. In terzo luogo, in tutte queste controversie è sempre e comunque parte sostanziale del procedimento un minore di età poiché la procedura presuppone, inderogabilmente, che la lite riguardi due genitori. I procedimenti sono stati trattati – nella fase di mediazione – dai giudici onorari delegati dr.ssa Angelamaria Serpico, dr.ssa Cristina Ceci, dr.ssa Emma Santagostino.

Per meglio comprendere i dati che verranno illustrati si rende opportuna una premessa sulla prassi seguita dall'Ufficio a garanzia della corretta funzionalità del c.d. rito partecipativo.

Il genitore interessato ad ottenere una regolamentazione giudiziale dei rapporti genitoriali e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, deposita ricorso ex art. 316 c.c. (già ricorso ex art. 317-bis c.c.; norma che, per effetto della l. 154/13, regola l'azione degli ascendenti). Il Presidente del Collegio (sono presenti 3 collegi per la trattazione dei processi), letto il ricorso, nomina il giudice relatore (togato) al quale rimette la responsabilità del fascicolo e, quindi, la supervisione ed il monitoraggio dell'intero sviluppo biologico della procedura, con l'ovvio doveroso compito di riferire al Collegio. Il Presidente, designato il giudice relatore, seleziona i ricorsi giudicati idonei ad una preliminare fase di tipo conciliativo (**cd. I filtro**), escludendo, dunque, dal rito partecipativo, le procedure in cui emergenti: situazioni patologiche; condizioni di violenza; limitazioni alla responsabilità genitoriale (es. affidamento all'Ente terzo); situazioni di particolare e comprovata urgenza. In questi casi, a seguito della presentazione del ricorso, il Presidente fissa direttamente udienza dinanzi al Collegio, ex art. 737 c.p.c. Per le procedure giudicate potenzialmente conciliabili (totalmente o parzialmente), il Presidente del Collegio assegna un termine al ricorrente per la notifica del ricorso (termine massimo di 30 giorni) ed assegna al resistente un termine (di pari quantità) per la costituzione in giudizio, riservando alla scadenza dell'ultimo termine, ogni ulteriore decisione. Scaduti i termini per le difese, il fascicolo è trasmesso all'attenzione del giudice relatore, per verificare la persistenza delle condizioni sulla base delle quali è apparso utile e opportuno il tentativo di conciliazione (**cd. II filtro**). Il giudice relatore riferisce in Camera di Consiglio al Collegio che, se non più attuale l'opportunità conciliativa, fissa direttamente udienza dinanzi a sé, ex art. 737 c.p.c., non procedendo sulla scia del rito partecipativo. In caso di giudizio favorevole alla persistenza del rito partecipativo, pur dopo la costituzione del resistente, il Collegio delega la trattazione del procedimento al giudice onorario: un Avvocato familiarista con specializzazione in materia di mediazione e conciliazione, con il fine di proporre una soluzione conciliativa, informare le parti della possibilità di un percorso di mediazione familiare, svolgere una audizione dei genitori sui fatti di causa. Terminata la fase di mediazione – in cui genitori, avvocati e giudice partecipano alla costruzione di regole

² Riferimento normativo che, con l'entrata in vigore della decretazione attuativa della delega contenuta nell'art. 2 l. 219/2012, deve intendersi ex artt. 316, 337-bis c.c.

condivise per la famiglia disgregata – il giudice onorario rimette gli atti al Collegio che: se è stato raggiunto un accordo, lo recepisce dove non sussistano elementi ostativi oppure, se non è stato raggiunto l'accordo, avvia la fase giudiziale. Il rito partecipativo consente una accelerazione dei tempi di trattazione del processo poiché, dal deposito del ricorso, la prima udienza viene fissata, in genere, entro 90 giorni.

Dall'analisi statistica che viene condotta sono stati espunti i procedimenti cd. contumaciali, ovvero le procedure in cui il resistente non si è costituito (in genere per irreperibilità). Sono stati considerati i soli processi in cui il giudice onorario ha concretamente ed effettivamente portato a termine il tentativo di conciliazione (procedure con entrambe le parti costituite). Il giudice delegato è un giudice onorario già Avvocato, esperto familiarista, specificamente formato in Sezione ed inserito nel circuito di aggiornamento professionale dei giudici togati della Sezione Nona civile.

I procedimenti contumaciali sono stati comunque delegati, per la trattazione, al giudice onorario, al fine di raccogliere ogni informazione importante, mediante audizione della parte ricorrente, non essendo apparso utile, in questi casi, celebrare direttamente udienza dinanzi al Collegio, per l'assenza di contraddittorio effettivo con l'altro genitore. Peraltro, nella maggior parte dei casi, si è trattato di contumacia per irreperibilità della parte resistente sfociata, nella percentuale statistica quasi totalitaria, in un affidamento monogenitoriale stabilito dal Tribunale, all'esito degli accertamenti giudiziali espletati.

Nel primo periodo di riferimento, sono pervenuti i dati statistici per i mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2013. Ogni giudice onorario ha celebrato una udienza settimanale (due la GOT dott.ssa Serpico), con un numero di fascicoli compreso tra 2 e 4. Le udienze sono state tenute – in genere – in una fascia oraria compresa tra le 9.30 e le 14.30; in alcuni casi il tentativo di conciliazione si è protratto per un tempo maggiore e consistente, tanto che a taluni fascicoli è stato dedicato un impegno anche di circa due ore e mezza. E' emerso che, di fatto, il GOT ha mediamente dedicato ad ogni procedimento oltre un'ora intera di udienza. Si è registrata una attenta partecipazione degli Avvocati, rivelatasi determinante per il funzionamento fisiologico del rito partecipativo. I difensori hanno sempre presenziato alle udienze del rito partecipativo e favorito la conciliazione assumendo un atteggiamento collaborativo.

Nel primo trimestre di riferimento, i giudici onorari hanno trattato **69** controversie tra genitori non uniti da matrimonio (nella tabella sono incluse tutte le procedure trattate: contumaciali e non), di cui **13** contumaciali.

<i>Procedimenti trattati</i>	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	<u>TOTALE</u>
Cristina CECI	4	12 (3 contumaciali)	2 (1 contumaciale)	18
Emma SANTAGOSTINO	-	12 (3 contumaciali)	7	19
Angela SERPICO	7	16 (3 contumaciali)	9 (3 contumaciale)	32

Come osservato, su 69 procedimenti, 13 sono stati celebrati nella contumacia della parte resistente. Salva una sola eccezione, negli altri casi il resistente non è nemmeno comparso all'udienza e il Tribunale ha provveduto stabilendo l'affido esclusivo della prole al genitore istante.

<i>Procedimenti contumaciali</i>	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	<u>TOTALE</u>
Cristina CECI	-	3	1	4
Emma SANTAGOSTINO	-	3	-	3
Angela SERPICO	-	3	3	6

In tutto sono stati trattati 69 procedimenti: esclusi i contumaciali, sono stati dunque trattati 56 procedimenti contenziosi a contraddittorio pieno. Su 56 procedimenti, 2 non sono stati definiti nel merito per arresto in rito (in un caso, una parte è deceduta in corso di lite; nell'altro il Tribunale ha dichiarato l'incompetenza). Sono stati trattati effettivamente e nel merito 54 processi.

<u>TOTALE dei procedimenti assegnati</u>	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	<u>TOTALE</u>
Cristina CECI	3 conciliate 1 rinviata	7 conciliate 3 contumaciali 2 rinviate	1 conciliata 1 contumaciale	11 conciliate 4 contumaciali 3 rinviate TOT: 18
Emma SANTAGOSTINO	-	6 conciliate 1 conc. parziale 3 contumaciali 2 rinviate	3 conciliate 2 rinviate 2 definite giudizialmente	9 conciliate 1 conc. parzialm. 3 contumaciali 4 rinviate 2 definite giudizialmente TOT: 19
Angela SERPICO	5 conciliate 1 rinviata 1 definita giudizialmente	9 conciliate 2 conc. parziale 3 contumaciali 1 incompetenza 1 definita giudizialmente	2 conciliate 1 conc. parziale 3 contumaciali 1 decesso parte 1 rinviata 1 definita giudizialmente	16 conciliate 3 conc. parzialm. 6 contumaciali 2 rinviate 2 def. in rito 3 definita giudizialmente TOT: 32

Su 54 procedimenti trattati nel merito, 9 sono stati rinviati ad altra udienza su istanza delle parti, in genere per il completamento di trattative avviate o per valutare la proposta conciliativa suggerita dal giudice. In tutto, quindi, sono stati definiti 45 procedimenti. Su 45 procedimenti definiti, 36 sono stati conciliati in modo totale; 4 sono stati conciliati in modo parziale. In tutto, quindi, 40 procedimenti sono stati definiti – in tutto o in parte – mediante accordo di conciliazione dei genitori. Su 45 procedimenti definiti, 5 hanno ottenuto definizione giudiziale senza alcun accordo.

In tutto sono stati trattati e definiti con conciliazione totale: 11 processi dalla dr.ssa Ceci, 9 processi dalla dr.ssa Santagostino, 16 processi dalla dr.ssa Serpico e, dunque, 36 procedimenti.

<u>Procedimenti con conciliazione totale/procedimenti trattati e definiti</u>	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	<u>TOTALE CONCILIATE</u>
Cristina CECI	3/3 +1 proc. rinviato	7/7 +2 proc. rinviati + 3 contumacia	1/1 + 1 contumacia	11
Emma SANTAGOSTINO	-	6/6 + 2 proc. rinviati + 1 conc. Parz. + 3 contumacia	3/5 + 2 proc. rinviati	9
Angela SERPICO	5/6 +1 proc. rinviato	9/10 +1 incomp.za + 3 contumacia + 2 conciliaz. parz.	2/3 + 1 proc. rinviato +1 conc. Parz. + 3 contumacia + 1 decesso resistente	16

Su 45 procedimenti definiti nel merito, in 4 casi sono stati raggiunti accordi parziali e la lite è proseguita per le sole questioni economiche.

<u>Procedimenti definiti con conciliazione parziale</u>	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	<u>TOTALE</u>
Cristina CECI	-	-	-	-
Emma SANTAGOSTINO	-	1	-	1
Angela SERPICO	-	2	1	3

Per calcolare la percentuale dei procedimenti conciliati, sono stati considerati i soli procedimenti conclusi e definiti nel merito. Ad esempio, non sono stati considerati i processi in cui sono stati concessi dei rinvii su richiesta dei difensori per valutare la proposta fatta dal giudice oppure dei differimenti dell'udienza per la pendenza di trattative. Sono stati tenuti distinti i procedimenti in cui è stata raggiunta una conciliazione totale da quelli in cui si è raggiunta una conciliazione parziale: in tutti i casi di conciliazione parziale, la lite è stata rimessa al Collegio per le sole questioni economiche (*quantum* del mantenimento per la prole).

<i>Procedimenti definiti con conciliazione totale</i>	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	<u>TOTALE</u>
Cristina CECI	3	7	1	11
Emma SANTAGOSTINO	-	6	3	9
Angela SERPICO	5	9	2	16

RILEVAZIONE STATISTICA

Il totale dei procedimenti delegati al GOT è	69
Su 69 procedimenti totali, il totale dei contumaciali è	13
Su 69, i procedimenti in cui le parti si sono costituite sono	56
Su 69 procedimenti, ne sono stati, dunque, trattati	56
Di 56 processi, non sono stati trattati nel merito per arresto in rito	02 ³
Su 54 processi trattati nel merito, ne sono stati rinviati ad altra udienza	09
Su 54 processi trattati nel merito, ne sono stati definiti	45
Su 45 processi trattati nel merito, ne sono stati definiti giudizialmente	05
Su 45 processi trattati nel merito, ne sono stati definiti con conciliazione	40

³ In uno dei 2, la parte resistente è deceduta in corso di processo; nell'altro, il Tribunale si è dichiarato incompetente.

Dei 40 casi sopra indicati, le <u>conciliazioni totali</u> sono	36
Dei 40 casi sopra indicati, le <u>conciliazioni parziali</u> sono	04

DATI PERCENTUALI

Procedimenti definiti	45
Conciliazioni totali	36
Conciliazioni parziali	04
Definizioni giudiziali	05
Procedimenti definiti con conciliazione totale	80 %
Procedimenti definiti con conciliazione parziale	08,9 %
Procedimenti definiti giudizialmente	11,1 %
Procedimenti definiti con conciliazione totale o parziale:	88,9%

CONCLUSIONE

con approssimazione per arrotondamento (per *difetto* e per *eccesso*)

PROCEDIMENTI DEFINITI CON ACCORDO	80%
PROCEDIMENTI DEFINITI CON ACCORDO PARZIALE	9%
PROCEDIMENTI DEFINITI GIUDIZIALMENTE	11%

Operazioni di rilevazione statistica concluse in Milano, il 17 gennaio 2014.